GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO — NUM. 26

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Camera dei deputati: *Elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione del 31 gennaio 1888 e dei deputati assenti* — **Leggi e decreti**: **R. decreto** *che fissa le norme per la concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli Istituti militari* — **R. decreto** *n. 5176 (Serie 3ª), che autorizza il comune di Ascoli Piceno ad applicare, pel miglioramento igienico dell'abitato, gli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª)* — **R. decreto** *numero MMDCCCI (Serie 3ª parte supplementare), che costituisce in Ente morale l'Asilo infantile di Bernezzo e ne approva lo statuto organico* — **R. decreto** *numero MMDCCCII (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Corpo morale il lascito Zucchi per la fondazione di una Scuola di agricoltura pratica in Monza e ne approva lo statuto organico* — **R. decreto** *num. MMDCCCIII (Serie 3ª parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Ospizio per gli invalidi Pallavicini-Baronio in Ravenna* — **Regio decreto** *n. MMDCCCIV (Serie 3ª parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Asilo di mendicità di Tramonti e ne approva lo statuto organico* — **R. decreto** *n. MMDCCCV (Serie 3ª, parte suppl.) che autorizza il comune di Portoferraio ad applicare la tassa di famiglia* — **Ministero dell'Interno**: *Circolare ai sindaci sul servizio d'informazioni sanitarie intorno allo sviluppo delle malattie infettive* — **Ministero della Guerra**: *Circolare sulle ammissioni ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare nell'anno scolastico 1888-89* — **Ministero della Marina**: *Disposizioni fatte nel personale* — **Ministero dei Lavori Pubblici**: *Avviso dell'Ispettorato Generale delle Strade Ferrate sulla licitazione di alcuni tronchi di ferrovia* — **Direzione Generale dei Telegrafi**: *Avviso* — **Concorsi**.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: Seduta del giorno 31 gennaio 1888 — *Camera dei deputati: Seduta del giorno 31 gennaio 1888* — *Telegrammi dell'Agenzia Stefani* — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *dei Deputati che presero parte alla votazione di ieri del disegno di legge: « Revisione dei redditi dei fabbricati ».*

Adamoli, Agliardi, Albini, Alimèna, Amadei, Andolfato, Angeloni, Anzani, Araldi, Arbib, Arcoleo.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badini, Baglioni, Baldini, Balestra, Balsamo, Barazzuoli, Baroni, Basteris, Bastogi, Benedini, Bertana, Berti, Bertollo, Bertolotti, Billi, Bobbio, Bonardi, Bonasi, Boneschi, Bonfadini, Bonghi, Borgatta, Borromeo, Boselli, Branca, Briganti-Bellini, Brin.

Cadolini, Caetani, Cafiero, Cagnola, Calciati, Cambray-Digny, Campi, Capoduro, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Casati, Cavalletto, Cefaly, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chiesa, Chigi, Chimirri, Chinaglia, Cibrario, Coccapieller, Cocco-Ortu, Cocozza, Coffari, Colaianni, Colombo, Colonna-Sciarra, Comin, Compagna, Conti, Coppino, Correale, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Francesco, Cuccia, Curcio.

D'Adda, Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Bassecourt, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Della Valle, Delvecchio, Demaria, De Pazzi, De Renzi, De Renzis Francesco, De Riseis, De Rolland, De Seta, Di Belgioioso, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Breganze, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Diligenti, Di Marzo, Di Pisa, Di Rudinì, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizi, Fagiuoli, Falsone, Favale, Fazio, Ferracciù, Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Ferri Felice, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Frola.

Gabelli Aristide, Gagliardo, Galimberti, Galli, Gallo, Gamba, Gangitano, Garelli, Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genala, Gerardi, Geymet, Gherardini, Giampietro, Ginori, Giolitti, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giudici Giuseppe, Gorio, Grimaldi, Guglielmi Guicciardini.

Indelli, Invitti.

Lacava, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levi Ulderico, Lorenzini, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Luporini, Luzi, Luzzatti.

Maffi, Maiocchi, Maldini, Mancini, Marcatili, Marchiori, Mariotti Filippo, Marselli, Martini Ferd., Martini Giovanni Batt., Marzin, Mascilli, Mattei, Maurogònato, Mazza, Mel, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Monzani, Morana, Mordini, Morelli, Morini, Morra.

Napodano, Narducci, Nasi, Nicolotti, Nicolosi, Nicotera, Nocito.

Odescalchi, Oliverio.

Pais-Serra, Palberti, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Pantano, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Parpaglia, Passerini, Petrano, Pelloux, Penserini, Perelli, Petronio, Peyrot, Pianciani, Pignatelli, Plebano, Poli, Pozzolini, Pugliese Giannone.

Racchia, Raffaele, Randaccio, Reale, Ricotti, Righi, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Riola, Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Rossi, Rubichi, Rubini, Ruspoli.

Sacchi, Sacconi, Sagarriga, Salandra, Sanguinetti, Santi, Sanvitale, Saporito, Sardi, Savini, Scarselli, Sciacca della Scala, Seismit-Doda Sereno, Serra Vittorio, Siacci, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Spirito, Sprovieri.

Tajani, Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tittoni, Toaldi, Tomassi, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torraca, Torrigiani, Trinchera, Trompeo.

Valle, Vendramini, Vigna, Villa, Villani, Visocchi.

Zainy, Zanardelli, Zuccaro.

Deputati che non hanno preso parte alla votazione.

(Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione).

Alario, Amato-Pojero, Antoci, Armirotti, Arnaboldi (*c*), Auriti, Aventi.

Badaloni, Balenzano, Barracco, Barsanti, Basetti (*c*), Berio, Bianchi (*c*), Bonajuto, Borgnini, Borrelli, Bosdari, Bottini Enrico, Bovio, Brunialti (*c*), Bruschettini, Bucceri-Lanza, Buonomo (*c*), Buttini Carlo (*c*).

Cairoli (*a*), Caldesi, Calvi, Canevaro, Canzi (*c*), Capone (*c*), Capozzi, Cappelli (*c*), Carboni, Cardarelli, Carnazza-Amari, Carrelli, Carrozzini, Castelli, Castoldi, Caterini, Cavalieri (*c*), Cavallini, Cavallotti, Cerruti, Corulli, Chiara, Chiaves, Cipelli, Cittadella, Clementi (*c*), Codronchi, Comini, Compans, Cordopatri, Costa Alessandro (*c*), Costantini, Cucc' Luigi, Curati, Curioni.

De Bernardis, De Blasio Luigi, De Mari (*c*), De Simone, De Zerbi, Di Baucina, Di Groppello, Dini, Di San Giuliano (*a*), Dobelli.

Fabbricotti (*c*), Fabris, Faina, Falconi, Faldella, Fani (*c*), Farina Luigi, Farina Nicola, Figlia, Flauti, Florenzano, (*c*), Franchetti, Franzi (*c*), Franzosini, Fulci.

Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gallotti (*c*), Gandolfi, Gentili (*c*), Giaconia, Gianolio, Giardina, Giovannini, Giudici G. B. (*c*), Giusso, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmini.

Imperatrice (*c*).

Lagasi, Lazzarini (*c*), Levanti, Lioy, Lovito (*c*), Luchini Odoardo, Lugli.

Magnati, Maluta, Maranca Antinori, Marcora (*c*), Marin, Mariotti Ruggiero, Massabò, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Mellusi, Menotti (*c*), Mensio, Miniscalchi (*c*), Mirri, Mosca (*a*), Moscatelli, Mussi.

Nanni, Novelli (*c*), Novi-Lena (*a*).

Oddone, Orsini-Baroni.

Palitti, Palizzolo, Palomba, Panunzio, Parisi-Parisi, Parona (*c*), Pascolato (*c*), Pasquali, Paternostro (*c*), Pavesi (*m*), Pavoncelli, Pavoni, Pelagatti (*c*), Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Perroni-Paladini, Peruzzi, Petriccione, Petroni, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino, Plutino, Polvere, Pompilj (*c*), Prinetti, Puglia, Pullè (*c*).

Quartieri (*c*), Quattrocchi.

Raggio, Ricci, Riccio, Rocco, Romano, Rosano, Roux.

Sacchetti, Salaris, Sani, Sannia, Sella (*c*), Senise, Serra Tito, Sigismondi, Simeoni, Sorrentino, Spaventa (*a*), Suardo (*c*), Summonte.

Tabacchi, Tedeschi, Testa (*c*) Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Tubi, Turbiglio (*c*), Turi.

Ungaro (*c*).

Vaccaj, Vacchelli, Vastarini-Cresi, Vayra, Velini, Vigoni (*c*), Villanova, Vollaro.

Zanolini, Zeppa, Zucconi.

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari;

Visto il R. decreto 25 agosto 1885, che modifica il precedente;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà accordato il beneficio di mezza pensione gratuita nell'accademia militare, nella scuola militare e nei collegi militari, entro i limiti dei fondi che verranno a tal uopo annualmente stanziati in bilancio e col seguente ordine di precedenza:

A) *Per benemerenza di famiglia.*

1° Ai figli degli ufficiali e sottufficiali del regio esercito o della regia marina, e degli impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, i quali contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano cessato dal medesimo per dimissione volontaria nè per cause che implichino biasimo per parte del Governo;

2° Ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, o della medaglia dei mille;

3° Ai figli di coloro che hanno meritata per due volte la medaglia di bronzo al valor militare, o hanno preso parte a due o più campagne di guerra nazionale;

4° Ai giovani appartenenti a famiglie, le quali, per segnalati servizi resi allo Stato, abbiano acquistato titoli di speciale benemerenza e risultino meritevoli di particolare considerazione.

B) *Per merito personale.*

1° Ai giovani che siano ammessi all'accademia militare o alla scuola militare col titolo di licenza liceale o d'istituto tecnico o di studi superiori;

2° Ai giovani che negli esami di ammissione all'accademia militare, alla scuola militare ed ai collegi militari, risultino rispettivamente classificati nel primo quinto del totale degli ammessi per concorso d'esame all'accademia, alla scuola, ed a ciascuno dei collegi stessi (tenendo conto per questi ultimi unicamente del collegio prescelto nella domanda fatta prima dell'esame), purchè abbiano conseguito una media complessiva d'esame non inferiore a $^{15}/_{20}$;

3° Agli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari che, negli esami annuali, risultino classificati nel primo quinto del totale dei promossi al corso superiore della rispettiva scuola, purchè abbiano conseguito una media complessiva d'esame non inferiore a $^{15}/_{20}$.

Art. 2.

Il beneficio della intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia nelle predette scuole non è accordato che ai giovani di cui al comma A) dell'articolo precedente, il cui padre sia morto in guerra od in servizio comandato.

Art. 3.

Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 4.

Il beneficio della pensione o mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta, e non già alle spese accessorie per la provvista del primo corredo, per la rinnovazione e riparazione di esso e per la provvista dei libri di testo e degli oggetti di cancelleria, le quali spese saranno obbligatorie per tutti.

Art. 5.

Il beneficio della mezza o dell'intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia s'intende concesso per tutta la durata della permanenza nelle scuole militari, ed è anche continuato all'allievo che faccia passaggio dall'una all'altra di dette scuole.

Esso viene però sospeso durante l'anno scolastico che lo allievo ripetesse per insuccesso negli esami.

Quello invece della mezza pensione gratuita per merito personale s'intende accordato per un solo anno scolastico, fatta eccezione pei giovani di cui al N. 1 del comma B), dell'articolo 1°, ai quali sarà continuato anche per l'anno successivo purchè conseguano l'idoneità per la promozione al corso superiore nella sessione ordinaria degli esami annuali.

Art. 6.

Giusta il disposto dall'art. 3° della legge 20 marzo 1873, durante l'ultimo anno di corso dell'accademia militare, l'in-

tiera pensione degli allievi è a carico dell'erario, rimanendo, ben inteso, a carico delle famiglie la quota annuale per la manutenzione del vestiario.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1888, e da quel giorno s'intenderanno perciò abrogati i succitati Nostri decreti 26 giugno 1884 e 25 agosto 1885.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Il Num. 5176 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il Sindaco di Ascoli Piceno, in relazione a conforme deliberazione del Consiglio comunale in data 18 luglio ultimo scorso, ha chiesto che, a sensi dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª), il comune sia autorizzato ad applicare pel miglioramento igienico dell'abitato le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della succitata legge;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Ascoli in data 18 luglio 1887;

Veduto il parere emesso dalla Deputazione provinciale di Ascoli in data del 23 febbraio 1886;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª), e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, numero 3003 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ascoli Piceno è autorizzato ad applicare gli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. MMDCCCI (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Bernezzo (Cuneo), di cui nella deliberazione 7 agosto 1887, per la costituzione in ente morale dell'asilo infantile fondato in quel Comune col mezzo di legati disposti dall'avv. Luigi Armitano con testamento olografo 30 luglio 1873, dal sacerdote Giovanni Beltritti con testamento segreto 31 gennaio 1878 dal signor Brandello, e col mezzo di una sottoscrizione di azioni quinquennali;

Visto lo statuto organico per l'amministrazione di detto asilo;

Ritenuto che pel mantenimento del Pio istituto è assicurata una rendita annua di lire 1000 circa;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 12 settembre 1887;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'asilo infantile, come sopra fondato nel Comnne di Bernezzo è costituito in ente morale.

Articolo 2.

È approvato lo statuto organico dello stesso asilo in data 11 dicembre 1887 composto di diciotto articoli; visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1888.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero MMDCCCII (Serie 3ª parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 1° aprile 1886, a Noi prodotta dal sindaco della città di Monza per ottenere il giuridico riconoscimento del pio lascito disposto dal fu ragioniere cavaliere Alessandro Giuseppe Zucchi con testamento olografo 27 giugno 1883 per la fondazione di una scuola di agricoltura pratica in detta città, e per conseguire l'approvazione del relativo disegno di statuto organico;

Visto il testamento suddetto, e ritenuto che la dotazione patrimoniale da applicarsi alla fondazione di detta scuola consiste nella somma capitale di lire 150,000 (centocinquantamila) e in alcuni effetti mobili, ora vincolati l'uno e gli altri ad usufrutto ed uso in favore della vedova del fondatore;

Visto lo schema dello statuto organico di cui sopra, redatto in conformità dell'atto testamentario sovracitato;

Viste le deliberazioni 23 ottobre 1885, 23 febbraio e

1° ottobre 1886, 21 ottobre 1887, del Consiglio comunale di Monza, e quella in data 30 aprile 1886, della Deputazione provinciale di Milano;

Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862 n. 753 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio lascito Zucchi per la fondazione di una scuola di agricoltura pratica nella città di Monza è eretto in Corpo morale, ed è approvato lo statuto organico per la gestione di esso, deliberato dal Consiglio comunale di Monza nella tornata del 1° ottobre 1886; composto di otto articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCIII** *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento olografo 5 luglio 1880 con cui il fu conte Domenico Baronio disponeva di un legato per il complessivo importo netto di lire 254,118 78 fra beni stabili e mobili allo scopo d'instituire in Ravenna un Ospizio per gli invalidi col titolo Pallavicini-Baronio;

Veduta la domanda del rappresentante l'arcivescovo di Ravenna e degli esecutori testamentari, perchè il suddetto Ospizio sia costituito in ente morale;

Veduta la rispettiva deliberazione 10 novembre 1887 della Deputazione provinciale di Ravenna;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Ospizio Pallavicini-Baronio per gli invalidi in Ravenna è eretto in Corpo morale.

Articolo 2.

I rappresentanti del Pio istituto sono autorizzati ad accettare il rispettivo legato disposto dal fu conte Domenico Baronio col su citato testamento 5 luglio 1880, coll'obbligo di presentare nel termine di quattro mesi uno schema di statuto organico per la Nostra sanzione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCIV** *(Serie 3ª parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda della Giunta municipale e della Congregazione di carità di Tramonti (Salerno) per l'erezione in Corpo morale dell'Asilo di mendicità colà inaugurato il 3 gennaio 1886, e per l'approvazione del rispettivo statuto organico;

Veduta la corrispondente deliberazione 8 novembre 1883 della Deputazione provinciale di Salerno;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere pie;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Asilo di mendicità di Tramonti è eretto in Corpo morale e sarà amministrato da una Commissione composta del presidente della Congregazione di carità e di quattro membri, due dei quali nominati dalla stessa Congregazione e gli altri due dal Consiglio comunale.

Articolo 2.

È approvato lo statuto organico del predetto Asilo di mendicità, portante la data 5 aprile 1883, composto di venticinque articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCV** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 gennaio 1887, col quale venne data facoltà al comune di Portoferraio di mantenere

pel detto anno il massimo della tassa di famiglia a lire 150;

Veduta la deliberazione 30 settembre 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 5 novembre successivo dalla Deputazione provinciale di Livorno, con la quale deliberazione si è stabilito che per l'anno 1888 il massimo della tassa di famiglia sia di lire 200;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Portoferraio di applicare nell'anno 1888 la tassa di famiglia col massimo di lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Circolari Ministeriali

Col 1° febbraio si inizia la corrispondenza con cartoline speciali fra i Comuni e il Ministero dell'Interno, Direzione della Sanità Pubblica, per raccogliere il maggior numero possibile di dati intorno allo sviluppo delle malattie infettive nel Regno. — Riproduciamo la circolare seguente n. 20300 spedita sui primi giorni di gennaio, raccomandando alle Autorità la massima esattezza e prontezza in questo importante servizio di informazioni sanitarie.

Bollettino Sanitario mensile e Bollettino straordinario intorno allo sviluppo delle malattie infettive.

Affinchè questo Ministero possa avere pronta conoscenza dello stato della pubblica salute nei singoli comuni e dare, occorrendo, gli opportuni provvedimenti, è necessario un servizio bene ordinato d'informazioni sanitarie.

Ora questo servizio procede in modi diversi nelle varie provincie; cioè in alcune secondo le prescrizioni del Regolamento 6 settembre 1874, in altre secondo circolari uscite in vari tempi, anche prima del 1874, ed in altre ancora secondo consuetudini locali.

Coi Bollettini sanitari mensili istituiti con circolare del 26 agosto 1882, e colle statistiche annuali delle cause di morte e del movimento degli infermi negli ospedali, si ottengono già notizie uniformi sulla pubblica salute in tutti i comuni del Regno.

Tali informazioni continue sono anche maggiormente avvalorate e completate da inchieste relative ai vari oggetti dell'igiene e della sanità, come quella fatta nel 1885, di cui furono pubblicati i risultati.

Con queste indagini periodiche e non periodiche si intende di soddisfare al disposto del regolamento 6 settembre 1874, per ciò che riguarda le informazioni da raccogliersi sullo stato sanitario del paese; esse quindi sostituiscono con vantaggio i rapporti trimestrali fatti dai medici comunali.

Coll'entrante anno restano pertanto abolite le informazioni richieste colle circolari 20 maggio e 4 giugno 1870, come pure i rapporti trimestrali dei medici comunali.

I comuni, oltre a fornire alla Direzione generale della Statistica le notizie individuali delle cause di morte richieste per il movimento annuale dello stato civile, dovranno inviare alla Direzione della Sanità pubblica presso questo Ministero un Bollettino sanitario mensile, che indichi il numero dei casi di alcune malattie di carattere infettivo od epidemico, denunciati dai medici curanti, secondo il disposto degli articoli 42 e 82 del regolamento di sanità.

Questo Bollettino si dovrà compilare sopra schede a stampa fornite da questo Ministero, e che s'intendono sostituite al modulo prescritto colla circolare del 26 agosto 1882. Esso dovrà riassumere con una sola scheda per ciascun mese, e con un solo numero per ciascuna malattia, le denuncie fatte dal medico o dai medici del comune.

Perciò nella scheda stessa è lasciato uno spazio in bianco, per segnarvi il numero dei medici, dai quali furono fatte le denuncie.

I Bollettini sanitari mensili saranno inviati dai Sindaci direttamente a questo Ministero non più tardi del giorno 3 del mese successivo a quello, cui si riferiscono le notizie.

Qualora per alcuna delle malattie specificate nel Bollettino si manifestasse nel comune con frequenza eccezionale, i signori Sindaci non aspetteranno il termine del mese per darne avviso, ma dovranno settimanalmente od anche giornalmente, come loro sembrerà più opportuno, inviare a questa Direzione della Sanità Pubblica un Bollettino straordinario, servendosi di schede speciali (gialle), fornite pure da questo Ministero.

Nel Bollettino straordinario, oltre le malattie già menzionate in quello mensile, i sindaci denunzieranno anche l'eventuale manifestarsi del carbonchio, dell'idrofobia, della sifilide, quando, in occasione specialmente di vaccinazione o di allattamento, assumesse proporzioni allarmanti, e di qualunque altra malattia, della cui comparsa o diffusione i medici stimassero opportuno che fosse data prontamente notizia alla Direzione della Sanità Pubblica.

Naturalmente l'aver ricorso a questa misura eccezionale non dispensa il Sindaco dall'obbligo di accusare a suo tempo nel Bollettino mensile il numero totale dei casi delle malattie in esso indicate, compresi quelli che avesse già avuto occasione di denunciare d'urgenza colle schede gialle.

Per evitare possibili equivoci, il Bollettino mensile sarà inviato regolarmente, anche quando nessun caso delle malattie in esso indicate sia stato denunciato nel corso del mese. In questa eventualità gli spazi bianchi della scheda saranno dal Sindaco riempiti con lineette orizzontali.

Delle disposizioni contenute nella presente circolare, i Sindaci si faranno premura di avvisare per lettera i singoli medici curanti domiciliati nel comune, siano essi o no a stipendio del medesimo. Alla presente fa seguito il modello della lettera, di cui i Sindaci potrebbero valersi per tale avviso.

La sollecitudine che il Governo pone nell'adempimento del suo ufficio importantissimo di tutela della pubblica salute, gli dà fiducia di essere corrisposto con eguale premura dai signori Sindaci.

Il Ministro: F. CRISPI.

Egregio signore,

Con circolare 24 dicembre 1887, n. 20300, il Ministero dell'Interno ordina che col nuovo anno il Bollettino mensile delle principali malattie d'indole infettiva debba compilarsi in base alle denunzie di tutti indistintamente i medici esercenti nei singoli comuni, come prescrive l'articolo 82 del vigente regolamento sanitario, ed inviarsi alla Direzione della Sanità Pubblica nei primi tre giorni del mese successivo a quello al quale si riferiscono le notizie.

Il Bollettino mensile deve indicare il numero dei casi delle seguenti malattie:

Vajuolo e vajoloide
Morbillo (rosolia)
Scarlattina
Difterite (crup difterico)
Febbre puerperale
Febbre tifoidea (ileotifo)
Tifo esantematico (petecchia)
Colera asiatico.

Inoltre nella detta circolare è fatto obbligo ai sindaci di inviare

alla Direzione della Sanità Pubblica un Bollettino straordinario quante volte si manifestino nel comune malattie che per la loro natura o per la loro eccezionale frequenza, consiglino d'urgenza energici provvedimenti. Questi Bollettini straordinari, pei quali sono prescritte schede speciali, devono quindi eventualmente servire per la denuncia dei casi, oltre che delle malattie contemplate dal Bollettino mensile, anche di carbonchio, di idrofobia, di sifilide, che in occasione specialmente di allattamento o di vaccinazione assumesse proporzioni allarmanti, e in genere di qualunque malattia, della cui comparsa o diffusione i medici stimassero opportuno che fosse data prontamente notizia al Ministero.

La S. V. dovrà perciò col nuovo anno tener nota dei casi tutti delle malattie sopra menzionate, che avesse occasione di osservare nella sua pratica in questo comune, per denunciarli a voce o per iscritto all'ufficio comunale, appena ne avrà accertata la diagnosi e senza riguardo all'esito.

Il Sindaco.

BOLLETTINO SANITARIO MENSILE

COMUNE DI ______________

CIRCONDARIO DI ______________

Nel mese di __________ 188_ furono denunciati da N. ____ medici i seguenti casi di:

Vajuolo e vajoloide . . . . N. ____
Morbillo (rosolia) . . . . » ____
Scarlattina . . . . » ____
Difterite (crup difterico) . . . . . . » ____
Febbre puerperale . . . . » ____
Febbre tifoidea (ileotifo) . . . . . . » ____
Tifo esantematico (petecchia) . . . . » ____
Colera asiatico . . . . » ____

Il Sindaco ______________

Questo Bollettino deve spedirsi nei primi tre giorni del mese consecutivo a quello al quale esso si riferisce. La spedizione è obbligatoria anche quando non sia stato denunziato nel mese alcun caso delle malattie sopra indicate.

Le denunzie delle singole malattie sono obbligatorie per tutti i medici esercenti, sieno essi o no stipendiati dal Comune.

Il Bollettino deve accusare tutti i casi delle indicate malattie, qualunque ne sia l'esito per guarigione o per morte, non esclusi quelli che eventualmente fossero già stati accusati con Bollettini straordinari.

La data del Bollettino è quella del timbro postale.

BOLLETTINO SANITARIO STRAORDINARIO

COMUNE DI ______________ CIRCONDARIO DI ______________

Dal giorno ____ al __________ da N. ____ medici vennero denunciati N. ____ casi di ______________

OSSERVAZIONI — ______________

Addì ____ del mese di __________ 188 _

Il Sindaco ______________

Questo Bollettino deve inviarsi settimanalmente od anche ogni giorno quante volte si manifestino nel Comune malattie, che per la loro natura od eccezionale frequenza consiglino d'urgenza energici provvedimenti.

Esso deve quindi eventualmente servire per la denuncia dei casi, oltre che delle malattie contemplate dal Bollettino mensile, di carbonchio, di idrofobia, di sifilide, che in occasione di allattamento o di vaccinazione assumesse proporzioni allarmanti, e in genere di qualunque malattia, della cui comparsa o diffusione i medici stimassero opportuno che fosse data prontamente notizia al Ministero.

Dal Ministero della Guerra (Segretariato Generale) è stata diramata la seguente circolare, n. 16, sulle ammissioni ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare per l'anno scolastico 1888-89.

Roma, 22 gennaio.

Ammissioni ordinarie al 1° anno di corso pei collegi militari, al 1° e 2° della scuola militare e al 1° dell'accademia militare.

1. Per l'anno scolastico 1888-89, che avrà principio il 1° del venturo ottobre, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina;

b) al 1° e al 2° anno di corso della scuola militare;

c) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Le condizioni per dette ammissioni, il modo e il tempo in cui dovranno essere fatte le relative domande, le norme ed i programmi per gli esami, le disposizioni concernenti le pensioni ed altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alle concessioni delle pensioni e mezze pensioni gratuite, e quanto altro si riferisce alle ammissioni stesse, sono indicate nel Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 gennaio 1888) (1).

3. Il numero massimo di allievi da ammettersi in ciascuna delle accennate scuole sarà di:

40 in ciascuno dei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano e Roma;
30 nel collegio militare di Messina;
250 nel 1° anno di corso della scuola militare;
200 nel 2° anno di corso della scuola militare;
120 nell'accademia militare.

4. Gli esami per l'ammissione ai collegi militari avranno principio il 16 luglio e saranno dati: in Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina, presso il locale collegio militare; in Torino presso l'accademia militare; in Bari presso il comando della divisione militare.

5. Gli esami per l'ammissione al 1° anno di corso della scuola militare avranno luogo:

a) quello in iscritto di lingua e lettere italiane, il 2 luglio, presso ogni comando di divisione militare e presso il comando militare dell'isola di Sardegna;

b) tutti gli altri, verso gli ultimi di luglio (nei giorni che verranno ulteriormente fatti conoscere), presso le medesime sedi indicate al precedente n. 4.

6. L'esame per l'ammissione all'accademia militare avrà luogo in quei giorni che saranno a suo tempo fatti conoscere ai singoli candidati, nelle sedi indicate al n. 76 del succitato regolamento, tranne Modena e Messina, non essendovi per quest'anno allievi della scuola militare e del collegio militare di Messina che possano concorrere per detta ammissione.

Ammissione straordinaria al 2° anno di corso della scuola militare e al 1° dell'accademia militare.

7. In via eccezionale e pel solo anno scolastico 1888-89, è possibile anche l'ammissione, *mediante esami*, al 2° anno di corso della scuola militare, subordinatamente al numero dei posti che risulteranno disponibili dopo che saranno state accolte le domande dei concorrenti per titoli.

8. Le domande per tale ammissione dovranno essere fatte nei modi e nei limiti di tempo stabiliti per quelle d'ammissione al 1° anno di corso della scuola stessa. In esse dovrà inoltre dichiararsi se il con-

(1) Detto Regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale Militare* in Roma, al prezzo di cent. 60.

corrente accetti l'ammissione al 1° anno di corso (purchè, ben inteso, superi i relativi esami e non oltrepassi il prescritto limite di età) qualora, o per insuccesso nell'esame speciale di cui al numero seguente o per mancanza di posti, non potesse entrare nel 2°.

9. I concorrenti all'accennata ammissione dovranno sostenere: anzitutto l'esame di ammissione al 1° anno di corso, assieme ai concorrenti a detto anno di corso, e poscia un esame speciale sulla storia della letteratura italiana, sulla storia moderna, sulla trigonometria e sull'algebra, in base ai programmi che fanno seguito alla presente circolare.

10. Per poter essere ammesso a questo esame speciale è necessario che il candidato abbia conseguita l'idoneità con una media complessiva non inferiore a 12,50/20 in quello d'ammissione al 1° anno di corso.

11. L'esame speciale sarà dato dalle medesime commissioni incaricate degli esami per l'ammissione al 1° anno di corso e immediatamente dopo terminati questi. I presidenti di dette commissioni daranno perciò essi stessi tutte le disposizioni a ciò occorrenti e trasmetteranno poscia al Ministero i risultati degli aspiranti all'ammissione al 2° anno di corso assieme a quelli dei concorrenti all'ammissione al 1°.

12. La durata di detto esame sarà di 15 minuti per ciascuna delle quattro materie suindicate, per ognuna delle quali dovrà farsi una votazione distinta. Per tutto il resto si procederà analogamente a quanto è stabilito per gli esami d'ammissione al 1° anno di corso.

13. Sarà dichiarato idoneo per l'ammissione al 2° anno di corso della scuola militare il candidato che avrà conseguita l'idoneità a maggioranza di voti in ogni singola votazione dell'esame speciale.

14. La media complessiva di classificazione, in base alla quale i candidati dichiarati idonei concorreranno, sia ad occupare i posti che saranno per essi disponibili nel 2° anno di corso, sia al beneficio della mezza pensione gratuita per merito personale, si otterrà sommando la media conseguita nell'esame speciale con quella conseguita negli esami d'ammissione al 1° anno di corso e dividendo il totale per due.

15. Coloro che saranno dichiarati idonei all'ammissione ora detta, potranno poi anche concorrere per l'ammissione al 1° anno di corso dell'accademia militare, alle stesse condizioni dei giovani di cui al n. 71 del già citato regolamento.

Per il Ministro
Il Segretario Generale: Corvetto.

Programmi per l'esame speciale d'ammissione al 2° anno di corso della scuola militare.

Programma di storia della letteratura italiana.

1. Origine della lingua italiana. — Prime manifestazioni letterarie in poesia ed in prosa.

2. Secolo XIV. — I tre grandi padri della lingua italiana: Dante, Petrarca, Boccaccio. — Passavanti, Sacchetti. — Cenni intorno agli scrittori minori.

3. Secolo XV. — Il classicismo. — Prevalenza dell'italiano nelle forme poetiche popolari. — Lorenzo dei Medici. — Il Poliziano — Il Pulci ed il Boiardo. — Cenni intorno alla prosa.

4. Secolo XVI. — Poesia. — Ariosto, Tasso, Berni, Folengo. — Cenni intorno alle altre forme poetiche nel 500.

5. Secolo XVI. — Prosa. — Macchiavelli, Guicciardini. — Cenni sugli altri prosatori minori del 500. — L'Accademia della Crusca.

6. Secolo XVII. — Il secentismo. — Poesia: Marini, Tassoni, Salvator Rosa. — L'Arcadia.

7. Secolo XVII. — Prosa. — Galilei, Segneri, Boccalini. — Cenni sugli storici del 600.

8. Secolo XVIII. — Movimento critico in questo secolo: Tiraboschi, Muratori. La reazione contro l'Arcadia: Cesarotti, Gozzi, Baretti, Parini, Metastasio, Goldoni, Alfieri. — Cenni sui pensatori del 700.

9. Secolo XIX. — Il classicismo. — Monti. — I puristi: Cesari, Giordani, Puoti, Foscolo, Leopardi. — Il Romanticismo. — Manzoni.

Programma di storia moderna.

1. La riforma religiosa in Germania: Martino Lutero :Dieta di Worms. — Dieta di Spira. — Confessione augustana. — Lega di Smalkalda. — Gli anabbattisti. — Battaglia di Muhlberg. — Armistizio di Passan. — Pace di Augusta. — La riforma in Isvizzera. — Zuinglio. — Battaglia di Kappel. — La riforma in Inghilterra. — Enrico VIII. — La riforma cattolica. — Concilio di Trento. — I gesuiti. — L'inquisizione.

2. Guerra tra Francia e Spagna. — Emanuele Filiberto di Savoia. — Battaglia di S. Quintino. — Pace di Castel Cambresis. — Governo di Emanuele Filiberto. — Cosimo I dei Medici. — Mal governo della Spagna ne' suoi domini italiani. — Pio V. — Ultima lega cristiana contro la potenza ottomana. — Battaglia di Lepanto. — Gregorio XIII. — Riforma del calendario. — Sisto V.

3. Filippo II di Spagna. — Rivoluzione dei Paesi Bassi. — Repubblica delle provincie unite e sue conseguenze per l'Europa. — Guerre di religione in Francia. — Enrico IV.

4. Carlo Emanuele I. — Occupazione del Marchesato di Saluzzo. — Spedizione in Provenza. — Trattato di Lione. — Lega di Brusolo. — Questione del Monferrato e della Valtellina. — Guerra per la successione di Mantova. — Trattato di Ratisbona e di Cherasco.

5. Richelieu e la sua politica. — Vittorio Amedeo I. — Lega di Rivoli. — Reggenza di Cristina di Francia. — Guerra civile in Piemonte. — Carlo Emanuele II e sue riforme. — La guerra dei trenta anni. — Pace di Westfalia e sistema politico che ne venne all'Europa.

6. Grandezza dell'Inghilterra sotto Elisabetta. — Maria Stuarda. — L'invincibile armata. — Gli Stuardi. — Rivoluzione del 1648. — Cromwello, sua politica, suo governo. — Gli ultimi Stuardi.

7. Reggenza in Francia d'Anna d'Austria. — Mazzarino. — La Fronda. — Condizioni politiche della Francia. — Governo di Luigi XIV. — Guerra contro l'Olanda. — Pace di Aquisgrana. — Conquista della Franca Contea. — Pace di Nimega. — Quadruplice alleanza. — Guerra europea. — Trattato di Riswich e suoi effetti. — Guerra per la successione di Spagna. — Vittorio Amedeo II di Savoia. — Il principe Eugenio. — Assedio e battaglia di Torino. — Trattato di Utrecht e di Rastadt e loro conseguenze. — Riforme di Vittorio Amedeo II di Savoia.

8. Guerra per la successione di Polonia. — Nuove dinastie nel regno delle due Sicilie, in Toscana ed in Parma. — Pace di Vienna e sue conseguenze. — Guerra per la successione d'Austria. — Battaglia di Velletri. — Cacciata degli Austriaci da Genova. — Trattato di Aquisgrana.

9. Stirpe dei Romanow sul trono di Russia. — Pietro il Grande monarca riformatore e sue contese con Carlo XII di Svezia. — Caterina I. — Caterina II.

10. Guerra dei sette anni. — Governo di Carlo Emanuele III. — Regno di Carlo III a Napoli. — Governo di Leopoldo I in Toscana. — Genova e la Corsica. — Nozioni sommarie intorno alla guerra dell'indipendenza di America.

11. *Rivoluzione francese*. — Cagioni particolari in Francia della rivoluzione del 1789. — Luigi XVI. — Gli stati generale a Versailles. — Assemblea generale: 1ª costituzione. — Emigrazioni e cospirazioni a Coblenza. — Partiti nell'assemblea legislativa; suoi decreti. — Convenzione nazionale. — 2ª costituzione. — Vittorie sugli austriaci e prussiani invasori. — Occupazione di Savoia e Nizza. — Morte di Luigi XVI. — Grande lega armata contro la Francia. — La Vandea, — I Girondini. — Il comitato di salute pubblica. — Il governo del terrore. — Robespierre, Danton e Marat. — La Vandea oppressa. — Presa di Lione e Tolone. — Caduta dei Girondini. — Carlotta Corday. — Vittoria della repubblica sugli alleati. — Caduta di Danton e Robespierre. — 3ª costituzione in Francia.

12. *Il Direttorio*. — Napoleone Bonaparte in Italia; vittorie di Montenotte, di Millesimo e di Dego; armistizio di Cherasco. — I tedeschi sconfitti a Fombio, a Codogno e a Lodi. — Bonaparte in Milano. — Ribellione e sacco di Pavia. — Occupazione di Brescia e Verona. — Assedio di Mantova. — Wurmser in Italia; battaglie di Lonato, Castiglione e Bassano. — Nuovo esercito imperiale sotto l'Alvinzi; battaglie di Arcole e di Rivoli — Resa di Mantova. — Guerra contro il pontefice; trattato di Tolentino. — Bonaparte contro l'arciduca Carlo; tregua e preliminari di Leoben, — Rivoluzione di

Venezia. — Trattato di Campoformio. — La repubblica cisalpina — Mutamenti politici in Piemonte, Roma e Napoli. — Bonaparte in Egitto. — Austriaci e russi in Italia.

13. *Il Consolato.* — Ritorno di Bonaparte dall'Egitto. — Mutamento di governo in Francia. — Bonaparte 1° console. — Memorabile assedio di Genova; valorosa difesa di Massena. — Bonaparte al S. Bernardo. — Vittoria di Marengo. — Fortuna delle armi francesi in Germania. — Battaglia di Hohenlinden. — Pace di Luneville e d'Amiens. — Bonaparte console a vita. — La repubblica italiana.

14. *L'Impero.* — Napoleone imperatore e re d'Italia. — Assetto territoriale e politico dell'Italia a mezzo dell'anno 1805. — Nuova lega contro l'impero; Ulma, Austerlitz, Trafalgar; trattato di Presburgo. — Campagna di Prussia; Jena. — Friedland; pace di Tilsitt. — Sistema continentale e sue conseguenze. — Conquista del Portogallo e della Spagna. — Campagna del 1809; sconfitta degli Austriaci a Wagram; pace di Schoenbrunn. — Roma riunita all'impero francese; il papa a Fontainebleau. — Guerra contro l'impero russo. — Conseguenze del disastro di Mosca. — Battaglia di Lipsia. — Napoleone all'isola d'Elba. — Trattato di Parigi. — I cento giorni. — Seconda abdicazione di Napoleone. — Trattato di Vienna.

15. *L'Italia dopo il 1815.* — Ristaurazione degli antichi governi in Italia. — I Carbonari. — Rivolta militare in Napoli; costituzione concessa, annullata. — Moti in Piemonte; Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Carlo Alberto; la rivoluzione vinta in Novara. — Gli ultimi Borboni in Francia; rivoluzione del 1830. — Moti a Modena e negli Stati pontifici; Ciro Menotti; stragi di Cesena e di Forlì. — La giovine Italia.

16. *Prima guerra d'indipendenza.* — Pio IX. — Franchigie liberali concedute dai principi italiani. — Nuova repubblica in Francia. — Le cinque giornate di Milano. — Carlo Alberto in Lombardia. — Combattimenti di Goito, Valeggio e Pastrengo. — S. Lucia. — Bella difesa di Vicenza. — Combattimenti di Curtatone e Montanara. — Battaglia di Goito. — Resa di Peschiera. — Capitolazione di Vicenza. — Giornate di Rivoli, Sommacampagna, Custoza e Volta. — Ritirata. — Armistizio dell'8 agosto 1848. — Moti nelle due Sicilie, in Roma e in Toscana; presa di Messina; fuga di Pio IX e Leopoldo II a Gaeta; assemblea costituente in Campidoglio; repubblica romana; governo provvisorio in Toscana. — Nuovi apprestamenti di guerra in Piemonte. — Battaglia di Novara. — Abdicazione di Carlo Alberto. — Feroci vendette del re di Napoli in Sicilia; ritorno del granduca in Toscana; caduta di Venezia e della repubblica romana.

17. *Seconda guerra d'indipendenza.* — Luigi Napoleone Bonaparte imperatore: sua politica. — Vittorio Emanuele II ed il conte di Cavour. — Lega del Piemonte con Francia ed Inghilterra contro la Russia; guerra di Crimea; congresso di Parigi. — Campagna franco-sarda in Lombardia. — Vittorie di Montebello, Palestro, Magenta, Solferino e San Martino. — Preliminari di pace. — Trattato di Zurigo. — Le annessioni. — Garibaldi a Marsala. — Combattimento a Milazzo; la Sicilia rivendicata. — Garibaldi a Napoli. — Combattimenti al Volturno.

Cagioni della guerra delle Marche e dell'Umbria. — Battaglia di Castelfidardo. — Presa di Ancona. — Assedio e resa di Gaeta.

18. *Terza guerra d'indipendenza.* — Lega fra l'Italia e la Prussia contro l'Austria. — Battaglia di Custoza. — Sconfitta degli austriaci a Sadova. — Battaglia di Lissa. — Pace di Praga. — Tentativi di accordo del governo italiano con la corte di Roma. — Garibaldi a Monterotondo, a Mentana.

Guerra della Francia colla Prussia. — Napoleone III prigioniero a Sedan. — Caduta del potere temporale dei papi. — Roma capitale d'Italia.

Programma di trigonometria.

Il programma N. 11 annesso al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 gennaio 1888).

Programma di algebra.

I primi otto numeri del programma N. 12 annesso al regolamento ora detto.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Con RR. decreti del 20 novembre 1887:

Guida Enrico, aiuto contabile con lire 2000, promosso aiuto contabile a lire 2500, dal 1° dicembre 1887.

Todisco Francesco, capo infermiere di 1ª classe nel corpo R. equipaggi, nominato aiuto contabile nel corpo dei contabili della R. marina con l'annuo stipendio di lire 2000, dal 1° dicembre 1887 ed assegnato contemporaneamente a prestar servizio al 3° dipartimento marittimo.

Con R. decreto del 27 novembre 1887:

Interdonato Pietro, ingegnere di 2ª classe nel corpo del genio navale collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1887.

Con R. decreto del 4 dicembre 1887:

Sasso Lazzaro, capitano in aspettativa del soppresso corpo di maggiorità della R. marina, collocato a riposo per sua domanda, dal 1° gennaio 1888.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1887:

Grimaldi Gennaro, capitano di corvetta, nominato comandante del R. avviso *Archimede* in armamento ridotto.

Olivari Antonio, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera n. 77 *Y. A.*

Solari Ernesto, sottotenente di vascello, promosso al grado di tenente di vascello, dal 1° gennaio 1888.

Albenga Gaspare, id., id. id. id.

Con RR. decreti del 18 dicembre 1887:

Morelli Pietro, allievo commissario, promosso commissario di 2ª classe dal 1° gennaio 1888.

Bruscino Clemente, giovane borghese dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, dal 1° gennaio 1888.

Con RR. decreti del 22 dicembre 1887 e 15 gennaio 1888:

Filipponi Ernesto, sottotenente di vascello, promosso tenente di vascello, dal 1° gennaio 1888.

Lasagna Gio. Batta., tenente di vascello, accordategli le volontarie dimissioni dal R. servizio, dal 1° gennaio 1888.

La Rosa Leonardo, ufficiale di porto di 2ª classe a Milano, collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con perdita di metà dello stipendio, dal 1° gennaio 1888.

Carminiani Giovanni, applicato di porto di 2ª classe a Bari, esonerato provvisoriamente dal servizio nel corpo delle capitanerie di porto, perchè chiamato sotto le armi nel Regio esercito quale ascritto al 1° contingente di 1ª categoria della classe 1867, dal 1° gennaio 1888.

Carbonaro Giovanni, applicato di porto di 1ª classe a Licata, collocato a riposo, sulla sua domanda per avanzata età, ed ammesso a far valere i suoi titoli a pensione dal 1° febbraio 1888.

Con RR. decreti del 25 dicembre 1887:

Bettòlo Gio. Battista, capitano di fregata, nominato comandante dell'incrociatore torpediniere « Tripoli ».

Sartoris Maurizio, capitano di corvetta, nominato comandante dell'avviso torpediniere « Folgore ».

Mongiardini Francesco, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 103 S.

Con. R. decreto del 26 dicembre 1887:

Fossataro Enrico, giovane borghese dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo dal 1° dicembre 1887.

Con RR. decreti del 29 dicembre 1887:

Uberti Enrico, ingegnere capo di 1ª classe nel genio navale, promosso direttore nel corpo stesso dal 1° gennaio 1888.

De Angelis Francesco, ingegnere capo di 2ª classe, promosso ingegnere capo di 1ª classe, id.

Cerimele Ernesto, ingegnere di 1ª classe, id. id. di 2ª id.

Con RR. decreti del 2 gennaio 1888:

Bettòlo Giovanni, capitano di fregata, nominato comandante della divisione navale leggiera.

Mesturini Evasio, tenente di vascello in aspettativa per infermità incontrate per ragioni di servizio, collocato in riforma ed iscritto col suo grado nella riserva navale dal 1° febbraio 1888.

Con RR. decreti del 5 gennaio 1888:

Bozzola Luigi, capo furiere di 3ª classe nel corpo R. equipaggi, nominato allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo, dal 16 gennaio 1888.

Elena Ruggiero, allievo commissario, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 gennaio 1888.

Giulia Gustavo, giovane borghese, nominato allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo, dal 16 gennaio 1888.

Gamba Gio. Battista, id. id.

De Palma Gustavo, capitano di fregata, nominato comandante del Regio trasporto *Dora*, nave locale per la difesa della Maddalena, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado, Castelluccio Ernesto.

Con RR. decreti dell'8 gennaio 1888:

Gavotti cav. Francesco, tenente di vascello, reggente la carica di capo sezione nel Ministero della marina, esonerato dalla detta carica, dal 6 gennaio 1888.

Cuciniello cav. Felice, tenente di vascello, destinato a reggere la carica di capo sezione nel Ministero della marina, dal 6 gennaio 1888.

Con RR. decreti del 12 gennaio 1888:

Romano Cesare, capitano di vascello, collocato in disponibilità, dal 14 gennaio 1888.

Corsi Raffaele, id., nominato comandante della corazzata *Italia*.

Bregante Costantino, tenente di vascello, nominato comandante del gruppo delle torpediniere in riserva, al 1° dipartimento marittimo, in sostituzione del capitano di corvetta Sartoris Maurizio.

Bixio Tommaso, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera N. 42 T.

Con RR. decreti del 15 gennaio 1888:

Serra Luciano, capitano di vascello, esonerato dalla carica di membro straordinario del Comitato per i disegni delle navi, dal 1° settembre 1887.

Settembrini Raffaele, capitano di vascello, nominato capo di stato maggiore del 1° dipartimento marittimo, dall'11 gennaio 1888, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Sanfelice Cesare.

Con RR. decreti del 19 gennaio 1888:

Monfort cav. Stanislao, capitano di vascello, destinato a reggere la carica di capo divisione nel Ministero della marina dal 1° febbraio 1888.

Franceschini Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero della marina, collocato, in seguito a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, dal 21 gennaio 1888.

Con R. decreto del 25 gennaio 1888:

Sattanino Gioacchino, segretario di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato, d'ufficio, in attività di servizio, dal 1° febbraio 1888.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(Ispettorato Generale delle Strade ferrate)

Essendo imminente la prova della licitazione privata per deliberare al miglior offerente la costruzione di alcuni dei tronchi di ferrovia divisi nei lotti seguenti:

I. da Pisciotta a Castrocucco
(Linea Eboli-Reggio).

II. da Castrobuono a Lagonegro
(Linea interna Eboli-Reggio).

III. da S. Filippo Barcellona a Brolo Zappulla
(Linea Messina-Patti-Cerda).

IV. da Zappulla a Cefalù
(Linea suddetta).

si invitano coloro che intendessero prender parte a queste licitazioni, distintamente per ciascun lotto, a presentare le loro domande al Ministero (Ispettorato Generale delle Strade ferrate) entro i primi 15 giorni del febbraio prossimo, affinchè quelli che verranno scelti a concorrere possano essere chiamati ad esaminare i progetti ed i capitolati che devono servire di base alla licitazione.

L'eguale avviso sarà dato in tempo prossimo per la costruzione di altri tronchi della ferrovia Eboli-Reggio.

Roma, addì 31 gennaio 1888.

L'Ispettore Generale
G. Di Lenna.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 29 corrente, in Vigliano Biellese, provincia di Novara, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 gennaio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione di una Messa funebre.

Si prevengono i signori Maestri di Musica i quali desiderassero di attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di quest'anno nella Chiesa Metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della Messa, alla Segreteria Generale di questo Ministero fino a tutto il 15 maggio prossimo.

Per detta Messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchesta, sia per le retribuzioni ai cantanti e suonatori.

Roma, addì 24 gennaio 1888.

(Si pregano le Redazioni dei giornali di pubblicare il presente avviso).

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 31 gennaio 1888

Presidenza del Vicepresidente Tabarrini.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge ieri discussi ed approvati:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Consorzi d'acqua a scopo industriale.

VERGA C., segretario fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta.

Discussione del progetto di legge:

« *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità* » (N. 13).

PRESIDENTE dice che, a motivo di una indisposizione del sena-

tore Finali, relatore per il progetto iscritto primo all'ordine del giorno, che è quello del « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato », converrà rinviare la discussione del progetto medesimo e passare intanto a quella del progetto iscritto al n. 2: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità ».

Non facendosi alcuna osservazione in contrario, si procede alla discussione di questo ultimo progetto.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto come venne modificato dallo Ufficio centrale.

PRESIDENTE ordina che si legga il testo del progetto.

MANZONI propone che, come si è fatto per altri progetti, si prescinda dalla lettura accennata dal presidente.

La proposta del senatore Manzoni è ammessa.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa a quella degl articoli.

Leggesi l'art. 1 così concepito.

Art. 1.

Lo Stato, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel Regno che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII.

FERRARIS domanda se nelle parole « che possono servire allo studio dell'arte o allo studio della storia » si intenda inclusa anche l'archeologia, la quale ha delle specialità caratteristiche che possono appartenere tanto allo studio dell'arte che allo studio della storia.

VITELLESCHI, relatore, crede che sarebbe inutile specificare anche l'archeologia, poichè, parlandosi di storia e di arte, essa si intende compresa.

FERRARIS si associa alla osservazione del relatore dell'Ufficio centrale.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che il concetto espresso dal relatore dell'Ufficio centrale corrisponde esattamente a quello del Governo.

MASSARANI, pur dichiarando che al sistema fiscale della tassa avrebbe preferito il divieto di esportazione per i cimeli artistici di capitale importanza e la libertà rispetto alle altre opere di minor conto, non crede dover riprodurre l'antica sua proposta In questo senso, premendogli che, ad ogni modo, approdi un disegno di legge destinato a risanare l'esodo del patrimonio artistico nazionale. La fiscalità della tassa è corretta dalla sua destinazione ad ampliare le collezioni patrie; e a quest'uopo l'oratore vorrebbe rivolta anche l'odiosa tassa di entrata alle pinacoteche ed ai musei. Passando a quella parte del disegno di legge che riguarda la conservazione e il restauro dei monumenti, l'oratore nota la mancanza di guarentigie contro l'arbitrio dei delegati ministeriali; e rivendica alle rappresentanze locali ed elettive, alle Commissioni conservatrici provinciali e ad una Giunta superiore d'arte, che vorrebbe costituite, non per semplice decreto Reale, ma per legge, le legittime attribuzioni, la collegialità dei giudizi e i molteplici gradi di giurisdizione. Conclude proponendo i seguenti emendamenti:

All'art. 1:

« Lo Stato, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, e con l'opera di una Giunta superiore di archeologia e di belle arti, di una Commissione conservatrice provinciale e di autorità specialmente all'uopo delegata, provvede e veglia » (il resto come nell'articolo).

All'art. 2, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La costituzione, le attribuzioni e la giurisdizione della Giunta superiore di archeologia e di belle arti, della Commissione conservatrice provinciale e dell'autorità specialmente all'uopo delegata, di cui nel precedente articolo, saranno determinate per legge, che entrerà in vigore al tempo medesimo della legge presente ».

VITELLESCHI, relatore ringrazia il presidente di avere pregato il senatore Massarani a volere presentare successivamente e separatamente i suoi emendamenti a seconda degli articoli ai quali essi si riferiscono.

Prega il ministro della pubblica istruzione a dichiarare quali sieno gli intendimenti suoi riguardo agli elementi ed ai fattori dei quali egli dovrebbe servirsi per « provvedere e vegliare » ai termini dell'articolo primo, e riguardo alle osservazioni ed alle proposte del senatore Massarani.

Fa notare come la differenza sostanziale che esiste fra il progetto in discussione ed il progetto analogo che il Senato ha modificato ed approvato nel 1877, consista in questo: che nel progetto del 1877 ciascun possessore era chiamato responsabile della cura e conservazione dei monumenti e degli oggetti che gli appartenevano; nel qual caso la vigilanza del Governo non aveva che un ufficio di controllo, ma la scelta dei mezzi era lasciata all'affetto e alla responsabilità dei proprietari o possessori. Mentre che nella presente legge il Governo vigila, ma manca il sostrato della responsabilità dei proprietari. Laonde la parte positiva, efficace della cura e della custodia rimane una incognita.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, dice essere suo pensiero che, appunto come desidera l'onor. Massarani, le diverse istituzioni cui è demandata la tutela del nostro patrimonio artistico non solo non debbono essere abrogate, ma debbono anzi ordinarsi in modo da compiere con maggiore efficacia l'ufficio loro commesso.

Soggiunge essere sua opinione che i decreti reali, in base ai quali tali istituzioni furono create, non verranno nemmeno abrogati con altro decreto reale.

È invero comune intento quello di mantenere e custodire le nostre opere d'arte.

Accetta in massima le idee accennate dall'on. Massarani.

Crede, per altro, pericoloso congiungere la efficacia della legge col modo nel quale essa dovrà funzionare.

Riconosce che dovrà avvisarsi anche a questo, di assicurare l'esplicamento di questa con un argomento anche più efficace che quello odierno. Ma fa osservare come questo non possa farsi in oggi, anche perchè non è possibile pensare a nuove spese.

Prega pertanto l'on. Massarani a contentarsi che nel primo articolo si nominino gli organi che ora abbiamo, in conformità della suo proposta, senza insistere nell'emendamento proposto al secondo articolo.

MASSARANI crede che non vi possa essere pericolo od inconveniente alcuno a deliberare che quelle autorità alle quali verrà affidata la tutela degli oggetti d'arte e di antichità, saranno determinate per legge. Insiste perchè venga accolto anche il suo secondo emendamento.

VITELLESCHI, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale riconosce che, ammesso il primo emendamento dell'on. Massarani, bisognerebbe ammettere anche il secondo. Il dubbio però che si affaccia all'Ufficio centrale è, che possa convenire di deliberare improvvisamente e definitivamente sulle autorità accennate dall'onorevole Massarani come quelle che dovranno esercitare la tutela di cui si tratta.

L'Ufficio centrale crede che ogni riguardo potrebbe essere salvo se l'emendamento Massarani venisse trasformato in quest'altro:

« Con decreto Reale da convertirsi in legge saranno determinate le autorità di che nel presente articolo e le rispettive loro competenze ed attribuzioni. »

FERRARIS crede la forma di emendamento proposto dall'Ufficio centrale non corrisponda alla buona forma legislativa.

MASSARANI è del medesimo avviso del senatore Ferraris ed insiste nel proposto emendamento.

CAMBRAY-DIGNY giudica che, affine di lasciare al ministro tutta la responsabilità che gli deriverebbe da questa legge, bisognerà anche lasciargli la necessaria latitudine. Sembragli preferibile di non introdurre in questa legge emendamenti i quali, mentre non provvederebbero completamente al bisogno e mentre intralcerebbero l' opera del ministro, ne scemerebbero la responsabilità.

VITELLESCHI, relatore, a fronte delle osservazioni che sono state fatte e non credendo d'altronde che sia qui il luogo di determinare

specificatamente le autorità alle quali si riferisce l'emendamento Massarani, l'Ufficio centrale ritira l'emendamento che esso aveva proposto ed insiste per l'approvazione dell'articolo come si legge nel progetto.

CAVALLINI giudica che il ministro sia stato troppo corrivo ad accettare l'emendamento Massarani e prega questo a ritirarlo.

MASSARANI dice di avere in mira unicamente di richiamare l'attenzione del Senato ad una questione vitale inerente a questa legge. Giacchè è inutile fare delle deliberazioni di principio, se nello stesso tempo non si provvede ai modi pratici di darvi esecuzione.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, dichiara che accettando in massima gli emendamenti Massarani egli intese principalmente di rendere omaggio al valore ed alla competenza delle autorità alle quali gli emendamenti medesimi si riferiscono. Fa risaltare le difficoltà di condurre in porto un progetto di unificazione delle diverse leggi vigenti in Italia in materia di monumenti e di antichità. Prega il senatore Massarani a non insistere.

MASSARANI mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE chiede se l'emendamento Massarani sia appoggiato.

È appoggiato.

Messo poi ai voti, l'emendamento è respinto.

Approvasi invece senza alcuna variazione l'articolo 1.

Procedesi alla discussione dell'art. 2 così formulato:

Art. 2.

Per questa parte del pubblico servizio il territorio del Regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero della istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare l'adempimento degli obblighi che essa impone alle Amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

In ciascuna delle regioni dove non esiste un museo nazionale o sia insufficiente, potrà essere istituito o completato un museo per la conservazione degli oggetti d'antichità o d'arte.

FERRARIS dice che la parola *regione* usata in questo articolo lascia in dubbio se le regioni nelle quali potranno istituirsi musei saranno costituite con criteri amministrativi, ovvero dalla ripartizione che si contiene nel regio decreto 28 marzo 1875, che costituisce la Giunta superiore d'archeologia, secondo il quale l'Italia è ripartita in settentrionale, centrale e meridionale.

Citando le autorità del Connestabili e del Fiorelli sull'indirizzo da darsi ai musei, sostiene dovere questi, piuttostochè regionali, essere speciali a seconda delle singolari condizioni artistiche dei vari paesi.

Propone pertanto il seguente emendamento, da sostituirsi all'ultimo comma di questo articolo:

« Nei luoghi ove non esiste un museo nazionale o ne sia evidente e necessaria l'istituzione, può essere istituito e completato un museo per la conservazione degli oggetti di antichità e d'arte che appartengono al rispettivo territorio ».

BARRACCO G., dell'Ufficio centrale, osserva come qui la parola *regione* sia adoperata in un senso esclusivamente scientifico. Dichiarato e ritenuto questo, non si vede in che cosa l'emendamento del senatore Ferraris muterebbe sostanzialmente il comma del progetto al quale il proponente vorrebbe sostituirlo. Crede che presentemente il servizio archeologico si sminuzzi troppo rendendo così più malagevoli a raggiungere quei risultati che il pubblico ha il diritto d'aspettarsi dal servizio medesimo.

MASSARANI propone che nel secondo comma dell'art. 2 si sopprima la parola *completato*.

BARRACCO G., dell'Ufficio centrale, spiega che la parola *completato* non vuol dire che il Governo avrà autorità di togliere ad uno per vantaggiare un altro; ma che il Governo potrà, con opportuni acquisti o scambi od osservazioni, intendere al completamento di musei nelle parti loro deficienti.

VITELLESCHI, relatore, osserva che non c'è termine migliore da adoperare in questa legge in fuori della parola *regione*. D'altronde le regioni scientifiche e storiche in Italia sono così profondamente tracciate ed evidenti da rendere impossibile qualsiasi malinteso. Il sostituire alla parola *regione* la parola *luoghi*, eliminerebbe ogni precisione di concetto. Spiega ulteriormente la giustezza di aver usato nel progetto la parola *completato*. Se si fosse parlato di *collezioni da completare*, le osservazioni dell'onorevole Massarani sarebbero forse giustificate; ma trattandosi qui di musei, esse assolutamente non hanno motivo.

MASSARANI concreta il suo emendamento chiedendo che nel contesto del secondo comma dell'articolo si inseriscano le parole: « o compiuto con nuovi acquisti o reperti ».

GUARNERI parla perchè l'articolo sia mantenuto inalterato.

MIRAGLIA appoggia l'emendamento del senatore Massarani.

Fa rilevare come già sia sorto dubbio sulla interpretazione della legge. Trova opportuno che si ponga bene in chiaro che il completamento di un museo non deve farsi con la spogliazione di altro museo. Fa rilevare che la parola *acquisti* è generica e comprende così le elargizioni come le permute.

VITELLESCHI, relatore, fa notare come l'articolo accenni ad un museo per ogni provincia e che la parola *completato* si riferisce ai casi di quelle provincie nelle quali un museo esiste, ma non in condizioni sufficienti agli scopi della legge.

Introducendo nell'articolo l'emendamento Massarani si limiterebbe il concetto che ha informato il progetto, che è quello di non riferirsi a semplici collezioni.

MIRAGLIA fa osservare che i musei comprendono soltanto collezioni.

Ora si vuole appunto evitare che le collezioni di un museo si completino con danno di un altro.

Adottando l'aggiunta proposta dal senatore Massarani non viene mutato il pensiero del legislatore, anzi esso rimane meglio definito.

Poco o nessun valore hanno poi nella interpretazione della legge le dichiarazioni fatte nel Parlamento.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, conviene che l'articolo debba intendersi nel senso che nessun museo potrà essere spogliato a favore di un altro. Però non sembragli che gli emendamenti che furono finora proposti all'art. 2 possano bastare ad esprimere colla desiderabile precisione un tale concetto.

ALFIERI crede che prima di procedere alla discussione delle singole disposizioni della legge, sarebbe stato opportuno discutere a fondo l'importante argomento delle gravi limitazioni che si apportano alla proprietà privata con parecchie disposizioni di questo progetto.

Propone pertanto che si sospenda l'approvazione di questo articolo, in cui si fa cenno di obblighi imposti ai privati, fino a che non siasi deliberato fino a quale punto questa legge deve toccare alla proprietà dei privati.

BARRACCO G., dice che la questione indicata dall'onorevole Alfieri avrebbe trovato la sua vera sede in una discussione generale. Ove tuttavia la si voglia sollevare, crede che essa non sarebbe opportuna a questo articolo 2, dove di privati si parla soltanto per rispetto ad obblighi che la legge loro imponga, senza che si tratti affatto di limitazione del loro diritto di proprietà.

ALFIERI. Bastagli di avere acquistato la certezza che con questo articolo non si pregiudica affatto la questione principale ed importantissima da lui accennata.

FERRARIS, MIRAGLIA e MASSARANI ritirano i rispettivi emendamenti.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 2.

(Approvato).

Si procede alla discussione dell'art. 3.

Art. 3.

I musei formati dalle provincie e dai comuni saranno regolati colle norme stabilite per quelli dello Stato, e potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento.

FERRARIS dice che gli sembra pericoloso imporre alle provincie ed ai comuni di regolare i musei regionali, minori, condotti con intenti speciali, con le stesse norme stabilite per quelli dello Stato.

Ritiene che sarebbe meglio dire che tali norme dei musei dello

Stato saranno adottate in quanto siano applicabili ai musei speciali regionali.

Si riserva dopo le dichiarazioni che crederà di fare all'Ufficio centrale, di proporre, ove d'uopo, un emendamento.

BARRACCO G. Spiega gli intendimenti dell'Ufficio centrale nell'accettare questo articolo.

Dice che con esso non si vogliono estendere ai musei regionali le norme burocratiche, ma solo le norme scientifiche. È necessario che anche in quei musei il Governo eserciti la sua vigilanza. E ciò è tanto più giustificato dappoichè lo Stato concorre col suo sussidio in pro di questi musei.

Confida che l'onorevole Ferraris vorrà dichiararsi soddisfatto.

FERRARIS non crede sufficienti le ragioni svolte dal senatore Barracco.

Pertanto dichiara di dovere insistere nella proposta di un emendamento.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, ritiene che bene si faccia a concedere con questo articolo al Governo la facoltà di accordare sussidi ai musei formati dalle provincie e dai comuni.

In compenso di questa facoltà reputa che non possa farsi a meno di imporre ai detti musei l'obbligo di uniformarsi a quelle norme, per dir così, morali, che sopraintendono ai musei dello Stato.

Prega che l'articolo 3 si approvi senza variazioni.

VITELLESCHI, relatore, dice che l'Ufficio centrale riconosce che tanto teoricamente quanto praticamente alcunchè di esatto vi è nelle osservazioni del senatore Ferraris.

Propone pertanto, a nome dell'Ufficio centrale, il seguente emendamento:

Art. 3.

« I musei formati dalle provincie e dai comuni sono sotto la sorveglianza del Ministero della istruzione pubblica e per quel che concerne l'ordinamento scientifico saranno regolati conformemente alle norme stabilite per quelli dello Stato.

« Potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento. »

ALFIERI non vede la necessità di questa uniformità nell'ordinamento di tutti i musei.

Non può accettare la nuova formola proposta dall'Ufficio centrale, perchè essa mantiene quel pontificato scientifico da parte dello Stato che egli non crede di dovere riconoscere.

Vorrebbe che soltanto si lasciasse allo Stato la facoltà di invigilare l'andamento amministrativo dei musei locali, ma non può consentire che si vincoli il loro indirizzo scientifico.

VITELLESCHI, relatore, fa osservare che in qualunque comune anche di lieve importanza possono trovarsi oggetti di grande valore scientifico.

È pertanto necessaria una grande sorveglianza da parte dello Stato a tutela di quel patrimonio di interesse generale.

Con la sua proposta l'Ufficio centrale non vuole altro che i musei siano regolati con quelle norme scientifiche che a musei si convengano e non siano lasciati all'arbitrio di una Amministrazione comunale, talvolta assai poco competente.

Ritiene pertanto che il senatore Alfieri può accettare la proposta dell'Ufficio centrale senza venir meno ai suoi principî di decentramento.

ALFIERI osserva che qui non si tratta di alcun comunello di montagna o di riviera. Un museo non si forma in un comunello di terzo ordine. Credeva che qui si trattasse di musei che meritino questo nome, con una direzione competente.

Insiste a ritenere che, anche coll'art. 3 come sarebbe stato nuovamente formulato dall'Ufficio centrale, si finirebbe per togliere ai musei, dei quali si tratta, ogni libertà di movimento scientifico.

Si dichiara aperto avversario di questa regolamentarizzazione della scienza.

VITELLESCHI, relatore, crede che formola più ampia di quella usata dall'Ufficio centrale non possa immaginarsi, dacchè essa dice unicamente che un museo dovrà essere tenuto come un museo.

PRESIDENTE domanda se attesa l'ora tarda si creda che il seguito della discussione venga rinviato a domani.

(Il seguito della discussione viene rinviato a domani).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione seguita nel corso della seduta per i progetti di legge approvati ieri:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti:

Vot. 94 — Fav. 58 — Contr. 36.

(Il Senato approva).

Consorzi d'acqua a scopo industriale:

Vot. 96 — Fav. 74 — Contr. 22.

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 31 gennaio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 30.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Fili-Astolfone, con la quale si dimette da membro della Commissione di vigilanza sul Fondo del culto, essendo membro del Consiglio di amministrazione.

Seguito della discussione del disegno di legge per la revisione dei redditi dei fabbricati.

TONDI, relatore, nota in primo luogo come la legge, mentre colpisce di imposta i fabbricati, tenda a determinare l'imposta stessa sul reddito effettivo; e come, in conseguenza, corrisponda a giustizia il determinare, di tempo in tempo, la effettività di questo reddito, il quale può cambiare.

Il presente disegno di legge quindi presuppone la esistenza della legge organica del 1865, la quale ora non è in discussione. La discussione che si fa oggi nella Camera è limitata all'oggetto che il disegno di legge medesimo si propone.

Esaminando le obiezioni mossevi, le riduce a due: quella che si riferisce ai meccanismi, e quella che riguarda la equa distribuzione dei gravami.

Quanto alla prima si riferisce allo spirito intrinseco della legge del 1865; non trovando in nessuna parte di essa che si escluda dal computo del reddito quella parte che deriva dai macchinismi.

Aggiunge che la legge di ricchezza mobile non colpisce menomamente il reddito dei meccanismi; ma colpisce il prodotto dell'industria, detratte le spese per gli opificii ed i meccanismi.

La definizione che si fa ora degli opificii non assoggetta quindi all'imposta dei fabbricati un ente che in precedenza ne fosse sottratto.

Quanto alle ingiustizie che si attribuiscono alla legge del 1865, esse non verrebbero certamente, ove esistessero, distrutte dalla legge presente, ma una nuova se ne aggiungerebbe non equiparando ovunque la imposta ai redditi effettivi.

MAGLIANI, ministro delle finanze, sostiene, non pure l'opportunità ma la necessità di revisioni periodiche dei redditi dei fabbricati, affine di correggere le disuguaglianze che per varie cagioni si manifestano nei redditi stessi.

Alle censure esposte ieri dall'onorevole Carmine risponde: che non si tratta ora di emendare la legge del 1865, alla quale l'oratore fece risalire ingiustizie e sperequazioni che derivano invece da cause estrinseche; che ad ogni modo questa legge corregge tutte quelle sperequazioni che derivano da quelle cause; che prima di pensare a nuovi tributi è un dovere quello di applicare giustamente gli esistenti; che non sono a temere vessazioni con un sistema d'accertamento che presenta le maggiori garanzie; che se in realtà la legge dovesse riuscire inefficace, cadrebbero tutte le censure rivolte contro di essa.

In quanto alla imponibilità degli opificii, ricorda i precedenti legislativi, amministrativi e giudiziarii che si riferiscono a simile questione dai quali risulta che non occorre un'interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge del 1865, e che, quand'anche occorresse, non si potrebbe introdurre di straforo in una legge di revisione di redditi.

D'altra parte, ove si volesse entrare in questa via, si nuocerebbe all'erario senza giovare alla industria; perchè la maggior parte degli industriali contribuiscono al proprietario degli opificii il reddito locativo degli opificii stessi.

Per queste ragioni non può accettare veruno degli emendamenti proposti all'art. 7; osservando però che l'agente delle imposte non deve investigare il reddito dei meccanismi, ma deve tenerne conto come d'indizio del valore locativo degli opificii.

E poichè l'onorevole Carmine ha fatto voti che la legge venga respinta, fa notare alla Camera che la reiezione non potrebbe avere se non un significato personale verso il ministro, perchè la Camera respingerebbe quello che nel 1865 e nel 1877, in identiche condizioni ha approvato.

CARMINE replica all'onorevole ministro, persistendo nelle osservazioni fatte relativamente alle case non affittate e a quelle che si trovano nelle campagne, e notando come la prevalenza dell'elemento fiscale nelle Commissioni di appello, assicuri il trionfo alle pretese dell'agente delle imposte.

Non ha alcuna fiducia, anche per l'esperienza del passato, nella revisione annuale dei redditi, e vorrebbe che il disegno di legge che si discute fosse rimandato al ministro il quale, secondo l'oratore, non ha studiato abbastanza l'argomento. (Mormorio).

VISOCCHI persiste a ritenere, fondandosi sulle discussioni parlamentari, che la legge del 1865 non abbia inteso di colpire il reddito proveniente dai meccanismi. Eguale concetto afferma risultare dall'articolo 22 del regolamento per l'applicazione della legge medesima; e crede giusto che sia così, dappoichè i meccanismi son destinati a produrre reddito industriale che viene colpito dalla tassa di ricchezza mobile.

Dimostra l'opportunità di modificare la legge organica sui fabbricati e la necessità di migliorare, nell'interesse dei contribuenti, la composizione delle Commissioni di appello. Conclude presentando un emendamento all'articolo 7.

COLOMBO non comprende la riluttanza del Governo e della Giunta a modificare in certe parti la legge del 1865, dal momento che, col disegno in discussione, in altre parti viene modificata, e viene notevolmente circoscritta l'interpretazione autentica data alla legge medesima dalla Corte di cassazione.

Non comprende nemmeno il timore manifestato di danni possibili per la finanza ove fosse escluso il reddito dei meccanismi, dal momento che il proprietario dell'opificio è quasi sempre esercente diretto dell'industria. E in ogni modo crede si possa provvedere colpendo il proprietario dell'opificio affittato con due imposte: una relativa al fabbricato, l'altra relativa al reddito proveniente dalle macchine ivi contenute.

Non sarebbe però alieno dal ritirare il suo emendamento qualora il ministro introducesse nell'articolo 7 qualche parola adatta ad esplicare il concetto che ha oggi manifestato, od almeno accettasse un ordine del giorno con invito a studiare, intorno a questo argomento, le modificazioni da introdurre alla legge del 1865.

PARPAGLIA, della Commissione, dice che la tassa colpisce il fabbricato e non il macchinario contenuto negli opificii. Il macchinario, che deve essere infisso, serve a determinare l'uso a cui il fabbricato si destina; e il reddito proveniente dal macchinario medesimo viene colpito dalla tassa di ricchezza mobile. Per modo che, specie dopo le dichiarazioni del ministro, crede si possa senz'altro votare il disegno di legge.

VISOCCHI osserva all'onorevole Parpaglia che, data la sua teoria, si verrebbe all'ingiustizia di far sottostare alcuni redditi industriali alle sovrimposte dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE legge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze che studierà le mitigazioni da apportare alla legge del 1865 in riguardo alla tassa sui fabbricati industriali, passa alla discussione degli articoli.

« Colombo, Levi, Rubini, Conti. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, lo accetta.

(È approvato).

PLEBANO all'articolo 1 svolge un emendamento perchè sia stabilito che i redditi risultanti dalla revisione dei fabbricati serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1890. Dichiara che voterà la legge, non perchè abbia fede nei resultati della revisione, ma perchè conosce i bisogni della finanza.

MAGLIANI, ministro delle finanze, comprende le ragioni amministrative che hanno indotto l'onorevole Plebano a presentare il suo emendamento. Ma tenuto conto dei danni che ne verrebbero all'erario, lo prega di ritirarlo.

TONDI, relatore, si unisce a questa dichiarazione.

PLEBANO è obbligato di mantenere la sua proposta.

(L'emendamento dell'onorevole Plebano è respinto; si approva l'articolo 1. È pure approvato l'articolo 2 con un emendamento concordato fra il ministro e la Commissione).

RUBINI all'articolo 3 propone che, dopo le parole: *le schede*, si aggiungano le altre: *eventualmente rettificate*.

TONDI, relatore, e MAGLIANI, ministro delle finanze, credono superfluo l'emendamento dell'onorevole Rubini, e non lo accettano.

RUBINI lo ritira.

(È approvato l'articolo 3 con un emendamento di forma proposto dal ministro).

PRESIDENTE legge la seguente nuova formula sull'articolo 4 concordata fra il Governo e la Commissione: « I possessori di fabbricati affittati hanno l'obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso nel momento della denunzia. »

« Qualora gli affitti siano soggetti a registrazione in termine fisso, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e unire alla scheda la scrittura d'affitto o la copia di essa in carta libera e per gli affitti verbali l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore ai termini dell'articolo 69 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

« Per gli affitti non soggetti a registrazione in termine fisso, giusta l'articolo 150 della suddetta legge di registro, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto. Se il denunciante si trovi nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda, ed indicarne i motivi.

« Pei fabbricati con affittati, ove i possessori non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempita o completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato. »

PLEBANO propone la seguente aggiunta:

« Però i contribuenti che si intenderanno avere confermato col silenzio il reddito ora accertato, sono ammessi a ricorrere alla Commissione locale per dimostrare che il fabbricato più non esiste, o non è più capace di alcun reddito. »

TONDI, relatore e MAGLIANI, ministro delle finanze, accettano.

(E' approvato l'articolo 4 coll'aggiunta dell'onorevole Plebano).

MEL presenta la relazione sulla domanda a procedere contro il deputato Moneta.

PRESIDENTE legge la seguente nuova formola dell'articolo 5:

« Coloro che non uniscono alla scheda i documenti indicati nello articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento della imposta erariale principale di un anno, pel fabbricato oggetto della denuncia. Questa sopratassa però non potrà eccedere in nessun caso la somma di lire 50. Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, numero 1444.

PLEBANO propone la soppressione dell'articolo, o almeno il seguente emendamento:

« Coloro che omettono di fare la consegna della scheda completata nell'indicazione del reddito, nel termine stabilito dal precedente arti-

colo 3, incorreranno in una multa eguale al 10 per cento dell'imposta erariale di un anno che sarà liquidata sul fabbricato obbietto della controversia.

« I contribuenti che dichiareranno colla loro scheda un reddito inferiore a quello che risulterà definitivamente accertato, quando la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato sia maggiore del quarto, incorreranno in una multa uguale alla metà della tassa che sarà per l'anno liquidata su tale differenza. »

TONDI, relatore, non accetta tale emendamento.

PLEBANO prega la Camera di rimandare l'articolo alla Commissione per meglio formularlo, convinto com'è che, colla proposta che si discute, si peggiora lo stato attuale delle cose.

GERARDI prega l'onorevole Plebano di non insistere perchè, con questo articolo, non si modifica punto la legislazione attuale, in quanto alle multe per redditi non esattamente dichiarati.

MAGLIANI, ministro delle finanze, si unisce a queste dichiarazioni.

PLEBANO ne prende atto, e ritira il suo emendamento.

(L'articolo 5 è approvato).

PLEBANO, insiste, a proposito dell' articolo 6, sulla necessità, che vi è, di comunicare ai singoli contribuenti la tassa alla quale sono stati sottoposti a giudizio dell'agente delle imposte.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dà assicurazione che così sarà fatto.

(È approvato l'articolo 6).

SEISMIT-DODA, parlando sull'articolo 7, accenna ai discorsi degli onorevoli Visocchi e Colombo e crede che realmente delle riforme importanti si debbano fare nella materia della tassazione dei fabbricati industriali. Dice che quando egli fu ministro un disegno di legge si stava già studiando per provvedere a questo grave argomento. Deplora il ritiro dell'emendamento dell' onorevole Colombo, giacchè crede insufficiente la votazione di un semplice ordine del giorno.

Deplora pure che l'onorevole ministro delle finanze non abbia voluto proporre l'esenzione delle imposte, per i primi due o tre anni, di tutti i fabbricati industriali.

Non sa capire perchè si mantenga ancora l'articolo 2 della legge 1865, col quale si esentano da ogni imposta tutti i fabbricati destinati ad uso ecclesiastico.

Spera e si augura che l'onorevole Magliani, tenendo conto delle concordi opinioni manifestatesi nella Camera, voglia temperare l'applicazione della presente legge mercè eque disposizioni amministrative.

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa rilevare all'onorevole Seismit-Doda che i seminari e le case parrocchiali sono sottoposti alla tassa sui fabbricati civili.

SEISMIT-DODA crede che fabbricati destinati ad abitazione di ecclesiastici siano stati qualche volta esentati da ogni tassa, vorrebbe inoltre che anche le chiese destinate ad esercizi di vari culti fossero sottoposte alla tassa.

MAGLIANI, ministro delle finanze, replica ripetendo le sue affermazioni.

SEISMIT-DODA insiste nelle sue opinioni.

CRISPI, presidente del Consiglio, ammette che la legge sui fabbricati parla di edifici destinati al culto e non già di chiese, perchè voleva comprendere con un'espressione più larga gli edifici consacrati a tutti i culti ed a tutte le religioni.

Esorta la Camera a votare la presente legge.

SEISMIT-DODA, ammette l'opportunità della presente legge e dichiara che la voterà.

CRISPI, presidente del Consiglio, si dichiara lieto delle dichiarazioni dell'on. Seismit-Doda.

COLOMBO, propone la soppressione del primo alinea dell'articolo 7.

BERTOLOTTI, per precisare meglio il significato del primo comma dell'art. 7, propone il seguente emendamento.

« Nell'accertamento del reddito degli opifici, s'intende debbano considerarsi come meccanismi e apparecchi fissi i motori immurati e quei meccanismi o apparecchi che servono a portare la forza motrice alle trasmissioni, e che sono inscindibilmente connessi e incorporati al fabbricato.

« Non sono da considerarsi tali le trasmissioni alle macchine lavoratrici. »

Per il secondo comma dell'articolo dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'on. Boneschi.

RUBINI fa alcune osservazioni su quanto ha detto l'on. Bertolotti, proponendo alcune modificazioni nel suo emendamento.

BERTOLOTTI risponde.

TONDI, relatore, dichiara a nome della Commissione non potere accettare gli emendamenti proposti dagli onorevoli Colombo e Visocchi, crede però accettevole l'emendamento dell'on. Bertolotti sul primo comma dell'articolo.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta questa prima parte dell'emendamento.

COLOMBO mantiene il suo emendamento.

Visocchi sostiene il suo emendamento.

TROMPEO propone che nell'emendamento Bertolotti si sopprimano le parole *s'intende*.

BERTOLOTTI consente.

(La proposta soppressiva dell'on. Colombo, posta a partito, non è approvata).

(Non sono neppure approvate nè la proposta sostitutiva dell'on. Visocchi, nè l'emendamento Rubini).

(Approvasi invece il primo comma dell'art. 7, quale è proposto dall'on. Bertolotti.

BONESCHI constata che il suo emendamento è conforme alla seconda parte dell'emendamento Bertolotti, e confida che la Camera vorrà accoglierlo.

RUBINI propone che fra i locali annessi ed inservienti all'opificio che reputansi far parte del medesimo, sieno compresi i dormitori per gli operai.

MAGLIANI, ministro delle finanze, e TONDI, relatore, accettano il concetto dell'onorevole Rubini, pur facendo qualche riserva.

BONESCHI. Qualora l'onorevole Magliani modificasse la dicitura dell'emendamento Bertolotti, egli dovrebbe riproporre tale quale era il suo emendamento.

MAGLIANI, ministro delle finanze, se la Commissione non avesse difficoltà egli accetterebbe l'emendamento dell'onorevole Boneschi, salvo che per la parte che riguarda i dormitori, ai quali vorrebbe fossero aggiunte le parole: « contigui all'opifizio. »

TONDI, relatore, crede più conveniente mantenere tale quale fu presentato l'emendamento Bertolotti, col quale è detto abbastanza per dare un criterio anche riguardo ai dormitori.

BERTOLOTTI conferma l'interpretazione data dal relatore al suo emendamento.

RUBINI ritira il suo emendamento, ma desidererebbe che l'onorevole Magliani facesse delle dichiarazioni analoghe.

MAGLIANI, ministro delle finanze, si unisce alla interpretazione del relatore e dell'onorevole Bertolotti.

È approvato il secondo comma dell'articolo 7, secondo è proposto dall'onorevole Bertolotti, che è il seguente:

« I locali annessi ed inservienti all'opificio si reputano far parte del medesimo. »

Approvasi pure l'articolo 7 nel suo complesso.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 8 che è il seguente:

« Gli aumenti e le diminuzioni di cui è parola nell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati o accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denunzia o l'accertamento. »

Posto ai voti è approvato.

MAFFI crederebbe conveniente che per discutere il suo articolo aggiuntivo, non ancora stampato, si rimandasse il seguito della discussione a domani.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sanguinetti e dagli onorevoli Basteris, Serena, Seismit-Doda, Sola, Visocchi, Lugli, Mazza, Calciati, Ercole, Bertolotti:

« Le Commissioni di prima istanza contemplate dall'articolo 42 della legge 24 agosto 1877, numero 4021 (Serie 2ª), saranno rinnovate nella prossima sessione di primavera, ed in ogni caso non più tardi del mese di aprile.

« Le Commissioni stesse sono aumentate di due membri effettivi e di un supplente. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, e TONDI, relatore, accettano quest'articolo aggiuntivo.

(La Camera lo approva).

PRESIDENTE, dà lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Maffi che è il seguente:

« Le case per operai e contadini costruite senza scopo di lucro da società cooperative edificatrici, e che si cedono per quote d'ammortamento in proprietà ai soci che le abitano, non sono assoggettate all'imposta sui fabbricati che dopo trent'anni decorribili dalla loro erezione ».

MAFFI espone le ragioni che lo indussero a presentare il suo articolo aggiuntivo; e spera che la Camera vorrà accoglierlo.

CRISPI, presidente del Consiglio, crede inopportuna la proposta dell'onorevole Maffi.

Se si trattasse di una completa riforma della nostra legge per l'imposta sui fabbricati, intenderebbe che si discutesse una simile proposta. Ora non lo intende.

Prega la Camera di non accettarla.

TONDI, relatore, non accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Maffi.

MAFFI, poichè presidente del Consiglio e relatore non accettano la sua proposta, non ha l'ingenuità di mantenerla e la ritira, ma coglie l'occasione per constatare come leggermente si trattino così gravi quistioni.

Comunicazione di domanda di interpellanza.

PRESIDENTE dà lettura di una domanda di interpellanza dell'onorevole Moneta, che è la seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio sull'emigrazione e precisamente per una domanda relativa al nuovo progetto, e per opportune spiegazioni d'indole pubblica.

« Moneta. »

CRISPI, presidente del Consiglio, non intende come possa essere interpellato il Governo intorno ad un disegno di legge che la Camera sta ora esaminando. (Viva ilarità).

MONETA, modifica la sua interpellanza riferendosi in generale all'emigrazione.

CRISPI, presidente del Consiglio. La interpellanza dell'onorevole Moneta, così come ora egli la modifica, è troppo generale.

Propone alla Camera che non sia accettata questa interpellanza. (Bene!)

MONETA non insiste.

BERTOLLO, poichè la relazione sull'assestamento del bilancio non si distribuirà che domani, crede sia troppo presto incominciare giovedì la discussione.

Propone che si incominci invece venerdì.

(Posta ai voti la proposta dell'onorevole Bertollo non è approvata).

DEMARIA, prega l'onorevole ministro delle finanze di volere indicare il giorno opportuno per rivolgergli una sua domanda di interpellanza che avrebbe dovuto essergli rivolta prima delle ferie.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Dirà domani se e quando intenda rispondere.

DEMARIA osserva che già un'altra volta il ministro gli dichiarò che avrebbe risposto. (Ilarità).

(Si procede alla chiama per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta).

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

(L'onorevole presidente Biancheri cede il seggio all'onorevole vice-presidente Villa).

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Favorevoli 127
Contrari 92

(La Camera approva).

I deputati Bertana, Morini e Mensio hanno presentato un disegno di legge di loro iniziativa che sarà trasmesso agli Uffici.

La seduta termina alle 7,10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 31. — S. A. R. il Duca d'Aosta è partito per Nocera, onde ispezionarvi la cavalleria di quella guarnigione e ritorna oggi alle 5 pom.

LONDRA, 31. — Secondo le ultime disposizioni prese, la Regina Vittoria partirà per la riviera di Genova verso il 18 marzo. Sua Maestà sarà accompagnata da un seguito numeroso.

BERLINO, 31. — Il dottore Mackenzie trovò la laringe del principe imperiale di Germania meno infiammata e la gonfiezza ridotta a minime proporzioni. L'esame fatto, prova sempre più che non si trattta di carcinoma.

SAN REMO, 31. — Il principe imperiale di Germania ha oggi fatto la solita passeggiata, quantunque la temperatura fosse fredda.

L'avviso *Agostin Barbarigo* è qui ritornato.

La torpediniera 38 passerà in armamento il 6 febbraio, al comando dell'ufficiale Manfredi, e verrà a dare il cambio alla 50, qui di stazione.

PIETROBURGO, 31. — Il barone Marocchetti presentò oggi allo czar le lettere che lo accreditano in qualità di ambasciatore di S. M. il Re d'Italia.

LONDRA, 31. — Il *Daily Chronicle* ha dal Cairo:

« Patriarca copto d'Egitto ha inviato una missione al Negus per dissuaderlo dal lanciarsi in una guerra contro gl'italiani, ed inoltre ha indirizzato al clero abissino una lettera nello stesso senso. »

MASSAUA, 31. — All'Asmara ed al Tigrè corre insistentemente la voce che re Menelik, dello Scioa, si sia ribellato contro il Negus.

Quantunque tale notizia non abbia ricevuto conferma da Assab, dove essa potrebbe arrivare in quindici giorni direttamente dallo Scioa, però essa merita attenzione per l'insistenza colla quale viene ripetuta da parecchi giorni da tutti gli informatori che giungono dall'interno.

MASSAUA, 31. — Nulla ancora si segnala sotto Ghinda.

Si dice che si trovino ora a Keren circa duecento abissini, che stanno in continuo sospetto di essere assaliti dalle truppe italiane.

PORTO SAID, 31. — Il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione generale, proveniente da Napoli, proseguì iersera per Massaua.

BERLINO, 30. — Reichstag. — La legge contro i socialisti fu rinviata ad una Commissione speciale.

Kardoff, a nome del partito dell'impero, parlò contro l'esilio dei socialisti.

Wandthorst ammise che la democrazia socialista sia combattuta perchè è una vera peste. Annunziò però proposte che tendono a mitigare il progetto di legge. Se tali proposte fossero respinte, soltanto una parte del Centro voterebbe la proroga della legge per due anni e l'altra parte del Centro voterebbe a favore dell'abrogazione della legge stessa.

LONDRA, 31. — Il *Times*, ha da Vienna:

« La Russia prosegue gli armamenti in Polonia ed in Bessarabia. L'intendenza militare russa ricevette ordine di riunire in Bessarabia approvvigionamenti per 200 mila uomini. »

DUBLINO, 31. — Il prete Mac-Fadden è stato condannato a tre mesi di carcere per discorsi in favore della Lega Nazionale. Fu però messo in libertà provvisoria, avendo interposto appello.

PIETROBURGO, 31. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* smentisce categoricamente che la legazione russa di Bucarest avesse sospeso i rapporti colle autorità rumène. Soggiunge che l'incidente di Bucarest non ha veruna importanza. Le spiegazioni domandate furono date. Tutto si è limitato a ciò.

SOFIA, 31. — Il governo bulgaro ha ricevuto l'avvertimento che nuove bande d'insorti, comandate da ufficiali russi, si formavano nelle vicinanze di Adrianopoli e si preparavano ad entrare nella Rumelia.

MADRID, 31. — Il Re di Portogallo ed il Re di Svezia arriveranno a Madrid in aprile per assistere all'inaugurazione dell'Esposizione di Barcellona.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 31 gennaio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 62½	95 62½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 85
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	468 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	611 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2195 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1120 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	485 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	661 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1020 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana pe l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	1850 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	2125 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	475 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	205 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 02½
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 48
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0|0 1ª grida 95 90, fine pross.

Az. Banca Generale 673½, 672½, 672, fine pross.

Az. Banca di Roma 779, 778, 770, fine pross.

Az. Soc. Immobiliare 1245, 1243, 1241, fine pross.

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione } 29 Dicembre
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 30 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 862.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 692.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 645.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.